

**PROTOCOLLO D'INTESA TRA PROVINCIA RELIGIOSA DI SAN PIETRO ORDINE OSPEDALIERO SAN GIOVANNI DI DIO FATEBENEFRAPELLI E AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA POLICLINICO "P. GIACCONE" PER L'ATTIVITA' DI CONSULENZE NEUROCHIRURGICHE**

**Premesso che :**

- che l'art. 43 della Legge n. 449 del 27.12.1997 prevede che le pubbliche amministrazioni possano stipulare convenzioni con soggetti pubblici o privati dirette a fornire, a titolo oneroso, consulenze o servizi aggiuntivi rispetto a quelli ordinari;
- che dette convenzioni devono essere comunque stipulate dopo aver valutato il reciproco interesse rispetto ai principi di pubblico servizio e di non conflittualità di fini, avendone comunque l'Azienda pubblica un ritorno per le finalità previste al comma 1 dell'art. 43 sopracitato;
- che la Provincia Religiosa di San Pietro FBF, quale ente titolare dell'Ospedale Buccheri La Ferla di Palermo, ha manifestato la necessità di stipulare un protocollo d'intesa volto a garantire l'attività di consulenza per la branca di neurochirurgia da effettuarsi in favore dei propri assistiti.

**Tra**

**Provincia Religiosa di San Pietro Ordine Ospedaliero San Giovanni di Dio Fatebenefratelli, C.F. 00443370580, P.IVA 00894591007, con sede in Roma alla Via Cassia n. 600, in persona del Presidente p.t. Fra Gerardo D'Auria o.h. nato a Sant'Antonio Abate (NA) il 15/01/1962 e domiciliato per la carica presso la sede, quale ente titolare dell'Ospedale Buccheri La Ferla sito in Palermo alla Via Messina Marine n. 197 (di seguito denominato "Ospedale").**

**E**

**L'Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico "Paolo Giaccone" di Palermo, cod. fisc./P.IVA n. 05841790826, con sede in Palermo - Via del Vespro, 129, nella persona del Commissario Straordinario Dott. Renato Li Donni nato a Palermo il 27/01/1950 e domiciliato per la carica presso la sede (di seguito denominata "AOUP").**

**di seguito anche denominate singolarmente "Parte" o congiuntamente "Parti".**

**Tutto ciò premesso che costituisce parte integrante sostanziale del presente contratto, le parti indicate in epigrafe convengono e stipulano quanto segue:**

**Art. 1 - Oggetto del contratto**

L'AOUP, per il tramite dell'U.O.C. di Neurochirurgia del Dipartimento di Emergenza Urgenza e Neuroscienze, si impegna ad espletare l'attività di consulenza per la branca di neurochirurgia in favore dei pazienti assistiti dell'Ospedale.

L'U.O. di Neurochirurgia dell'AOUP, assicurerà un servizio h 24 di "telemedicina" mediante una preliminare valutazione neurochirurgica di immagini radiologiche, (TAC o RMN) visualizzate via software, di pazienti afferenti alle strutture dell'Ospedale. Quanto necessario alla visualizzazione delle immagini (hardware e software) verrà approntato dall'Ospedale, che si occuperà di rendere efficiente il collegamento informatico. ne sosterrà tutti i costi ivi compresi eventuali spese di manutenzione o di aggiornamento del software.

Qualora la valutazione clinica del paziente evidenziasse la necessità dell'esecuzione di interventi chirurgici da eseguirsi presso l'U.O.C. di Neurochirurgia dell'AOUP, l'Ospedale si occuperà di effettuare il



trasferimento del paziente e, in mancanza di disponibilità di posto letto in AOUP, lo stesso si occuperà di attivare le necessarie procedure per garantire al paziente l'assistenza presso altri nosocomi.

L'Ospedale si impegna ad assicurare, per il tramite della propria UTIR, l'assistenza post-operatoria agli stessi pazienti nel caso in cui la U.O. di Anestesia e Rianimazione dell'AOUP non avesse disponibilità di posti letto.

L'AOUP inoltre si renderà disponibile, qualora richiesto in futuro, a svolgere attività specialistica neurochirurgica programmata sia sotto forma di consulenza per i pazienti ricoverati presso i reparti dell'Ospedale che per quelli che afferiscono agli ambulatori della medesima struttura ed inoltre attività chirurgica "in elezione" per le patologie vertebro-midollari presso l'Ospedale. Le citate costituiranno un'estensione del presente accordo e dovranno essere opportunamente regolamentate tra le parti contraenti.

## Art. 2 – Modalità di esecuzione delle prestazioni

La valutazione delle immagini radiologiche effettuata presso la l'AOUP, sarà effettuata dai dirigenti medici e, più in generale, da tutto il personale coinvolto dell'U.O. di Neurochirurgia **in regime istituzionale** e, pertanto, dovrà essere eseguita all'interno dell'orario di servizio, rientrando la stessa tra i compiti che il medesimo personale è istituzionalmente tenuto a svolgere nell'ambito della struttura di appartenenza.

## Art. 3 – Ammontare del contratto e modalità di pagamento

I rapporti economici tra le parti derivanti dall'esecuzione del presente atto vengono stabiliti così come di seguito riportato:

- per l'attività di consulenza "on line" effettuata dai dirigenti medici dell'U.O. di Neurochirurgia dell'AOUP in H 24, l'Ospedale è tenuto a versare all'AOUP una quota di convenzionamento mensile pari a € 1.000,00 da corrispondersi per tutto il periodo di validità degli accordi.

Il pagamento della quota di convenzionamento dovuta all'AOUP avverrà entro e non oltre entro 30 giorni dalla presentazione della relativa fattura, che avrà cadenza semestrale. Le somme dovute, saranno versate all'AOUP sul c/c nr 218030 IBAN IT86P0100504600000000218030 - intrattenuto presso la Banca Nazionale del Lavoro S.p.A., Ente Cassiere dell'Azienda.

## Art. 4 – Copertura assicurativa

L'AOUP garantisce, mediante il sistema della cd autoassicurazione, la copertura assicurativa ai propri dirigenti medici per danni involontariamente causati a terzi, in relazione all'attività espletata in attuazione del presente accordo, con esclusione della responsabilità derivante da dolo o colpa grave.

## Art. 5 – Titolarità del rapporto

L'attività svolta da quanti coinvolti, in attuazione del presente protocollo, non potrà in alcun modo configurare un rapporto di lavoro dipendente o professionale tra le Parti. In ogni caso, l'Ospedale non assumerà, per effetto del presente protocollo e/o dello svolgimento dell'attività in essa previsto, alcun tipo di obbligazione nei confronti del personale dell'AOUP, mantenendo l'Azienda di appartenenza nei confronti di quest'ultimo tutte le responsabilità comunque derivanti dal rapporto di lavoro tra loro in essere.

## Art. 6 – Trattamento dei dati personali

Ai sensi di quanto previsto dal D. Lgs. 196/03 - codice per la protezione dei dati personali – le Parti dichiarano di essersi reciprocamente informate ai sensi dell'art. 13 della richiamata normativa circa l'impegno dei dati personali che verranno utilizzati ai fini dell'esecuzione della presente convenzione, nonché sulle modalità di esercizio dei diritti dell'interessato previste dall'articolo. 7 del D. Lgs. 196/03.



Ospedale è fatto obbligo di garantire il collegamento informatico con l'AOUP e la relativa trasmissione di dati sensibili nella stretta osservanza di quanto previsto dalla sopracitata normativa. L'AOUP garantisce che procederà al trattamento dei dati che gli verranno ceduti ai fini dell'esecuzione della presente convenzione nel rispetto dalle vigenti disposizioni in tema di privacy.

#### Art. 7 – Durata del contratto

Il presente accordo avrà durata triennale a far data della stipula del presente atto ed è rinnovabile su esplicita richiesta delle parti.

#### Art. 8 – Recesso e risoluzione

Le parti si riservano, comunque, la facoltà di recedere dal presente protocollo prima della naturale scadenza, mediante comunicazione a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, da inviarsi con un preavviso di almeno 30 giorni.

#### Art. 9 – Oneri fiscali

Agli effetti fiscali le Parti dichiarano che il presente protocollo sarà soggetta a registrazione solo in caso d'uso, con oneri a carico della parte che avrà richiesto tale adempimento.

#### Art. 10 – Controversie

Per tutte le controversie che dovessero insorgere, in dipendenza della presente convenzione, sarà competente il Foro di Roma.

#### Art. 11

L'esecuzione del protocollo è regolata dalla clausole del presente atto che ne costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti tra le Parti.

Da parte delle amministrazioni contraenti sono state favorevolmente risolte le valutazioni di merito sulla natura della presente convenzione, sulla compatibilità della stessa con i compiti del Servizio Sanitario Nazionale, con i fini istituzionali delle stesse e con le norme che disciplinano lo stato giuridico del personale dipendente.

Le stesse si danno reciprocamente atto che ogni clausola del presente protocollo è stata dalle stesse negoziata e specificamente approvata su di un piano di assoluta parità.

Per tutto quanto non espressamente previsto, le parti rinviano al Codice Civile ed alle disposizioni già emanate in materia di contratti di diritto privato ove applicabili.

Il presente protocollo è soggetto automaticamente ad ogni e qualsivoglia modificazione derivante all'entrata in vigore di leggi o di altra statuizione normativa e regolamentare e/o contratti disciplinanti in materia nuova e/o diversa materia oggetto dell'intesa.

Letto, confermato e sottoscritto.

Palermo, li 30.11.2015

Per la Provincia Regionale FBF

Il Presidente

Fra Gerardo D'Amico h.



Per l'Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico

Ufficio Contratti

Il Direttore Generale

Dott. Rosanna Li Donni

